

N° 5 R.G. 2023 Liq. Cont. CCI
N° 114 CRONOL.
N° 5 REPERT.
M. 4 SENT.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANCIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott. Riccardo Audino	Presidente
Dott. Massimo Canosa	Giudice
Dott.ssa Chiara D'Alfonso	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento N. 1-1/2023 P.U.

Letti gli atti della procedura per l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII, instaurata su ricorso depositato in data [redacted] dalla parte [redacted] (C.F. [redacted]) rappresentata e difesa dall'avv. MARIA GRAZIA PICCININI;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto di non fissare preliminarmente udienza a seguito del deposito del ricorso, trattandosi di una procedura di liquidazione controllata del sovraindebitamento instaurata su domanda diretta dello stesso debitore ex art. 268, comma 1, CCII, come tale avente natura non contenziosa;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

- 1) sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, commi 2 e 3, CCII;
- 2) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, comma 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- 3) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC dott. Giuseppe Corti e datata 13.12.2022 (dep 8.02.23), che espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore riscontrando origine dell'indebitamento nella costituzione, in data 22/02/2006, di una società in accomandita semplice tra la Debitrice, accomandataria, e la madre [redacted]



accomandante fruendo delle agevolazioni e dei fondi messi a disposizione di SVILUPPO ITALIA per il sostegno all'imprenditoria femminile nel SUD e successive difficoltà.

- 4) sussiste il requisito il requisito di cui all'art. 270, comma 1, CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- 5) Il ricorrente ha indicato di possedere il seguente cespite immobiliare, che rappresenta l'unico bene di fatto utilizzabile ai fini della procedura, abitazione censita al N.C.E.U. del comune di [REDACTED] (ex sub 2 e sub 3), situata al piano terra e secondo, categoria A/2, consistenza vani 5,5 di classe 2 e rendita di € 411,87 unitamente a fabbricato destinato a magazzino e cantina del valore ricavabile di complessivi € 60.000;
- 6) l'esposizione debitoria ammonta complessivamente ad € 377.429,28, oltre spese pre-deducibili stimate in Avv. Maria Grazia Piccinini € 4.000,00, OCC Pescara – Gestore della Crisi € 5.000,00 e Spese procedura esecutiva € 6.000,00 per un sub-totale di €15.000,00 (totale Generale 392.429,28);
- 7) non viene indicato il **termine** di durata della procedura, questo **in anni 3** come fissato dall'articolo 278 CCI quale termine per la verifica della esecuzione e ammissione al beneficio della esdebitazione;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCII;

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata:

NOMINA

il Giudice Delegato in persona della dott.ssa Chiara D'Alfonso;

NOMINA

il liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Corti iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Lanciano al n.82/A, con studio in Lanciano, Viale della Rimembranza n. 23, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCII;



ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompresi nell'attivo di cui parte debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Lanciano, a cura del liquidatore. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

AVVERTE

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCII, i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCI, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 CCII, richiamato dall'art. 270, comma 5, CCII, le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
- e) manda al liquidatore per richiedere eventuali autorizzazioni all'esercizio o prosecuzione di azioni giudiziali finalizzate a conseguire la disponibilità di beni compresi nel patrimonio del debitore e per recupero di crediti

RIMETTE

al G.D. la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, comma 3, lett. b), CCII, analogamente a quanto dispone l'art. 146, comma 2, per la liquidazione giudiziale, così



interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, comma 4, lett. d), cit. al "giudice" in modo generico;

DISPONE

che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore nominato, dott. GIUSEPPE CORTI, e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Lanciano, li 24/04/2023

Il Presidente
dott. Riccardo Audino

Il Giudice rel.
dott.ssa Chiara D'Alfonso

